

Art.57.(Divieto di cancellazione)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013 - illegittimità costituzionale

Art. 57.(Divieto di cancellazione) (1)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

1) Art. 57 della legge 31/12/2012, n. 247 – illegittimità costituzionale - ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - Corte Costituzionale Sentenza 23 maggio 2025 n.70
